

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA
RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI CONVOCAZIONE
DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTA'
DI MILANO, COMUNE CAPOLUOGO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
e contestuale ISTANZA di partecipazione al procedimento conseguente

del sig. **BROI** Mauro (cod. fisc. BROMRA51E16E281A), nato a Iglesias il 16/05/1951, e residente nel Comune di Vimodrone in via XV Martiri 2/10, cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza.

Premesso

- 1)-che con decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, sono state fissate, in forza dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4), del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, le date per le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre del corrente anno, per i giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021.
- 2)-che in forza del d.l. n.25/2021 sono state derogate norme di leggi elettorali vigenti, e segnatamente la legge 7 giugno 1991, n.182, gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 3)-che tra i Comuni sottoposti a rinnovo vi sono quelli delle città capoluogo di città metropolitane di Roma capitale, Milano, Napoli, Torino e Bologna nelle quali per l'art. 1 legge n. 56/2014 comma 19 della legge n. 56/2014 **"Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo"**.
- 4)- che 3 delle cinque Città metropolitane, Roma, Napoli e Milano, la città che interessa in quanto è cittadino italiano elettore di Comune, Vimodrone, appartenente alla Città Metropolitana di Milano, hanno più di 3 milioni di abitanti, cui si applica la norma speciale ex art. 1 comma 22 della legge n. 56/2014, che il requisito del superamento della soglia di abitanti è accertato dal censimento generale della popolazione 2011 e non venuto meno alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, della popolazione residente al 31 dicembre 2020 e alla data di svolgimento della consultazione elettorale.
- 5)- che lo Statuto della Città Metropolitana prevede al suo art. 20 c.1 che **"Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale."** e che per quanto è di sua conoscenza nella Città Metropolitana di Milano si sono verificati tutti gli atto presupposti per l'elezione diretta del Sindaco Metropolitano.
- 6)- che i residenti della Città Metropolitana e conseguentemente gli elettori sono più numerosi dei residenti nel Comune capoluogo, che sono meno della metà. Da una tabella rinvenuta in internet i residenti della città metropolitana sarebbero 3.249.821 a fronte dei 1.397.715 residenti del Comune capoluogo, quindi i cittadini degli altri comuni metropolitani 1.852.106, quindi sono il 56,99%.
- 7)- che l'ultima volta che i milanesi hanno votato per il loro sindaco nel 2016 sono stati 537.619, mentre i metropolitani che hanno votato per l'ultima volta per il Presidente della Provincia nel 2009 sono stati più numerosi, cioè 1.600.527: i milanesi sono stati appena il 33,50% dei votanti, quindi una minoranza che ha scelto anche il Sindaco metropolitano.
- 8)- che come cittadino residente nella città metropolitana, giunti al 7° anno dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, è suo diritto partecipare all'elezione del sindaco metropolitano.
- 9)- che per la legge 7 giugno 1991 , n. 182 (art.3) " 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell' interno non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge."

9) che il Prefetto di Milano ha adempiuto tempestivamente alle proprie incombenze e che con proprio decreto del 4 agosto 2021, ha convocato, con unico atto, i comizi elettorali per Milano e altri 22 comuni.

10)-che nelle premesse dell'atto tra le fonti normative è citata la Legge 7 aprile 2014, n.56, senza nessuna altra specificazione, né il titolo « *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* », né le specifiche norme applicabili alle elezioni e segnatamente l'art 1 comma 19 e l'art. 1 comma 22, che si applicano solo al Comune di Milano, come città capoluogo della Città Metropolitana di Milano, il cui statuto prevede l'elezione diretta del Sindaco Metropolitano. (14G00069) (GU Serie Generale n.81 del 07-04-2014).

11)- che i Comuni e le Città Metropolitane sono parti costitutive ex art. 114 Cost. della Repubblica, che è democratica (art. 1.1 Cost.) e nella quale la sovranità appartiene al popolo (art. 1.2 Cost), che la esercita come corpo elettorale partecipando alle elezioni ed ai referendum, che l'uguaglianza dei cittadini (art.3 Cost.) è un principio supremo, perciò intangibile ai sensi della sentenza costituzionale n. 1146/1988, e presiede all'esercizio del diritto di voto ex art. 48 Cost..

12)- che la convocazione dei comizi elettorali ha la funzione di rendere edotti i cittadini e i candidati della data e dell'oggetto delle elezioni(art. 18 c.1 d.p.r. 570/1960) e pertanto avrebbe dovuto essere chiaro, che i cittadini sono chiamati ad eleggere, stante l'interpretazione data all'art. 1 c. 19 legge n.56/2014, in seguito alle elezioni del 2011 e del 2016, che eleggono il Sindaco metropolitano e i candidati sindaci, che sono anche candidati a diventare sindaci metropolitani (a loro insaputa), benché la letterale formulazione significhi, che è il sindaco metropolitano eletto direttamente dagli elettori ed elettrici iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Città metropolitana di Milano ad essere di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Tutto ciò premesso e considerato

SIGNIFICA

al signor Prefetto di MILANO, che è necessario integrare il decreto di convocazione dei comizi elettorali con i riferimenti specifici alla sua natura di città capoluogo della Città Metropolitana di Milano per renderlo legittimo e lo

DIFFIDA

a farlo con urgenza in tempo utile per mantenere la data delle elezioni per il 3 e 4 ottobre 2021 e comunque nel rispetto del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, a norma del quale le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario dell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, cioè con il primo turno fissato entro il 15 ottobre 2021 e ovvero a fissare una nuova data ex art. 18 c.3 d.p.r. n.570/1960 e contestualmente lo

INVITA

a rappresentare al Ministro dell'Interno il problema che riguarda anche le Città Metropolitane di Roma Capitale e Napoli, cui parimenti si applica l'art. 1 comma 22 legge n. 56/2014, avendo più di 3 milioni di abitanti e Statuti, che prevedono l'elezione diretta del Sindaco metropolitano e affinché siano ammessi al voto per l'elezione del sindaco del Comune capoluogo tutte le elettrici e gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Milano.

Ai fini del procedimento conseguente a questo atto elegge speciale domicilio presso e nello studio dell'on. avv. Felice Besostri in Milano piazza Giuseppe Grandi 5- 20129 MILANO, PEC felicec.besostri@milano.pecavvocati.it al quale vanno indirizzate eventuali risposte e convocazioni.

MILANO/VIMODRONE 9 SETTEMBRE 2021

Mauro Broi

